

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 144 del 27/01/2023

### AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 163 del 23/01/2023

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO PER L'INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DI SEGUITO ANCHE SOLO DPO) AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 1, LETT. A DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) 679/2016 PER DISCO

CIG: ZA03985C82

### IL DIRETTORE GENERALE

**vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 36 del 31 ottobre 2022 avente ad oggetto *“Rinnovo incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini”*, con la quale viene rinnovato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6, fino al 23 novembre 2024;

**vista** la Legge Regionale Lazio 27 luglio 2018, n. 6, avente ad oggetto *“Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”*;

**visto** lo *“Statuto dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo”*, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;

**preso atto** che in data 26 novembre 2019 si è insediato il Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo, composto da cinque membri, tra cui il Presidente;

**visto** il Decreto del Presidente della Regione Lazio N. T000170 del 18.10.2022 avente ad oggetto *“Conferma del Presidente e nomina del rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo”*;

**visto** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00275 del 15 novembre 2019 avente ad oggetto *“Integrazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – (DiSCo)”*

**visto** altresì il Decreto del Presidente della Regione Lazio N. T000173 del 20.10.2022 avente ad oggetto *“Nomina di un componente designato dal Consiglio Regionale in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo”*;

**visto** il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: *“Approvazione riorganizzazione delle strutture dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative”*;

**visto** il decreto del Direttore Generale n. 4 del 30 dicembre 2022 avente ad oggetto: *“Conferma incarichi di direzione “ad interim” dell'Area 3 ‘Gare e Contratti’ per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 gennaio 2023 e dell'Area 5 ‘Servizi Tecnici e Patrimonio’, dell'Area 6 ‘Fondi Comunitari e Progetti Speciali’, dell'Area 8 ‘Servizi ICT Sistema Informatico’ e conferma incarico di vice direttore generale – per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023;*

**vista** la determina direttoriale n. 2523 del 12 settembre 2022 avente ad oggetto “*Conferimento incarico ad interim della PO denominata D1-Gare e contratti presso l’Area3-Gare e contratti, alla dott.ssa Manuela Musolino a far data dal 9 settembre 2022 sino al 11 luglio 2023*”;

**visto** il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 9 giugno 2020 recante “*Delega al Dirigente dell’Area 3 ad interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l’utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip*”;

**vista** la nota di Disco prot. n. 203 del 10 gennaio 2023 con oggetto: “*Modalità operative – Esercizio Provvisorio - 1 gennaio, 31 marzo 2023*”;

**vista** la Determinazione Direttoriale n. 33 del 19 gennaio 2021 a cui si rinvia *per relationem*, con la quale è stato affidato l’incarico di Responsabile per la Protezione dei Dati (di seguito anche solo DPO) ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. A del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016 per DiSCo allo Studio Legale Adotti – Adotti & Associati, per un importo pari ad € 89.526,52, oneri compresi, relativamente ad un periodo di tempo di 24 mesi dalla stipula contrattuale;

**considerato** che il servizio di cui sopra avrà termine il 28 gennaio 2023;

**visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito “GDPR”), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile dei dati personali (di seguito anche “DPO”) (artt. 37-39 GDPR)

**considerato** che il sopracitato Regolamento prevede l’obbligo per il titolare del trattamento di designare un DPO «*quando il trattamento è effettuato da una autorità pubblica o da un organismo pubblico*» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

**considerato** che le predette disposizioni prevedono che il DPO «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5);

**considerato** che con nota prot. n. 334 del 13 gennaio 2023, il Direttore Generale, Dott. Paolo Cortesini ha richiesto a codesta Area l’attivazione di una procedura di affidamento diretto tramite trattativa del MePa per l’affidamento dell’incarico di Responsabile per la Protezione dei Dati ai sensi dell’art. 37, paragrafo 1, lettera A del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati;

**considerata** la necessità di provvedere alla nomina di una professionalità esterna adeguata allo svolgimento dell’incarico di DPO che assolva i compiti sulla base di un contratto di servizi;

**considerato** che le prestazioni del Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO), secondo quanto previsto dall’art. 39, comma 1, del GDPR, oltre alla prestazione di servizi di natura accessoria e non incompatibili e, più precisamente, in piena autonomia e indipendenza, riguardano i seguenti compiti e funzioni (indicati nel Capitolato d’Oneri firmato per accettazione all’interno della trattativa diretta avviata sul MEPA di cui si dirà in seguito):

1. “*Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;*

*L’attività di informazione sarà prestata per il tramite di 1 (una) sessione mensile di incontri (pari a 2 ore) presso la sede dell’Ente con il referente preposto, secondo un calendario fornito con congruo anticipo dal DPO.*

*L’attività di consulenza sarà prestata, su richiesta, mediante assistenza remota a mezzo e-mail (alla casella di posta elettronica dedicata) o contatto telefonico.*

*In caso di violazione di dati personali ai sensi dell’articolo 33 del GDPR dovrà essere garantita l’assistenza per gli adempimenti necessari, ivi compresa la notifica al Garante e/o la comunicazione agli interessati, entro 12 (dodici) ore dalla notifica del fatto.*

*In caso di ispezioni presso la sede dell’Ente ad opera del Garante ovvero di soggetti dal medesimo delegati, dovrà essere garantita la tempestiva presenza in loco.*

2.  *sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.*

*Con modalità e tempistiche da concordare assieme al titolare del trattamento ovvero al referente designato dall'Ente, il DPO svolgerà attività di controllo per la verifica del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e locali in tema di protezione dei dati personali. Qualora vengano riscontrate inosservanze al GDPR, sarà compito del DPO predisporre una puntuale relazione contenente le criticità e le violazioni constatate nonché i suggerimenti che si renderanno necessari al fine di garantire o ripristinare la conformità.*

3.  *fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;*
4.  *cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali. Sarà compito del DPO fornire la documentazione relativa alle attività di interfaccia con l'Autorità di controllo (es. richieste di informazione, procedure di accertamento o verifica, notifica di eventuali violazioni di dati personali);*
5.  *fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. A tali fini, spetterà al DPO fornire la documentazione a supporto della richiesta di consultazione preventiva all'Autorità di controllo a seguito di valutazione di impatto ai sensi del GDPR. Svolgere ulteriori compiti, quali:*
  - *predisporre relazioni semestrali sull'osservanza delle norme di legge in materia di protezione dei dati personali;*
  - *essere il referente del programma di formazione, aggiornamento e consapevolezza di tutti i dipendenti;*
  - *collaborare con l'Ente nell'attribuzione delle responsabilità, nella definizione del budget, della politica, dei Codici di condotta e delle procedure operative in ambito di trattamento e protezione dei dati personali;*
  - *collaborare con l'Ente nella valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nella valutazione del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni e nella definizione del piano di trattamento del suddetto rischio;*
  - *collaborare con l'Ente nella programmazione di audit per la protezione e il trattamento dei dati personali.*

*Nell'eseguire i propri compiti il DPO considererà i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.*

*Fra i compiti del DPO non saranno comprese le attività di patrocinio a carattere giudiziale, per tale intendendosi quell'assistenza tecnica prevista e regolamentata dalle norme in tema di processo civile, penale, amministrativo e tributario e comunque qualsiasi attività non specificata nel presente atto, ovvero incompatibile con quella di DPO”;*

**visto il par. 5.1.3 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC** - approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 - in relazione all'indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di affidamento che prevede espressamente che: **“Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali?”;**

**tenuto conto** che con la sopracitata nota del 13 gennaio 2023 il Direttore Generale comunica espressamente che: **“Il professionista individuato è lo Studio Legale Adotti – Adotti & Associati- Codice fiscale e Partita IVA. 06879051008, che ha svolto il proprio incarico di Responsabile per la Protezione dei Dati ai sensi dell'art. 37, paragrafo 1, lettera A del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016 per DiSCo, con puntualità ed efficienza nel corso del precedente affidamento. Il professionista individuato funge inoltre da elemento di raccordo per le attività poste in essere e per quelle ancora da attivare, in quanto il ruolo di Referente Privacy, durante l'esecuzione del contratto, ha visto il succedersi di due diversi funzionari che nel corso dell'anno 2022 si sono trasferiti presso altre amministrazioni, ed i funzionari attualmente individuati necessitano di adeguata formazione nella specifica materia oggetto del presente affidamento”;**

**visto** il parere del MIT n. 752 del 10 dicembre 2020, a cui si rinvia *per relationem*, che stabilisce, tra l'altro, espressamente che:

*“Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive (utilizzando, appunto, il termine “**procedono**”) l'applicazione delle procedure enunciate all'art. 1, comma 2 del richiamato decreto. **Non si tratta di una disciplina facoltativa**; le nuove procedure **sostituiscono** infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici”;*

**considerato** che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che: *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione” (lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021);*

**visto** l'art. 2 comma 1, della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione) così come emendato dalla Legge n. 108/2021 che prevede espressamente che: *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”;*

**considerata**, pertanto, l'opportunità di provvedere ad una trattativa diretta mediante affidamento Diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020;

**visto** l'art. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico** della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;***

**visto** l'art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi che recita espressamente: *“A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;*

**visto** l'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 2 che prevede: *“A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore **superiore alla soglia** di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di*

rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione”;

**considerato** che la categoria merceologica delle prestazioni oggetto del presente affidamento è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e nella fattispecie “*Servizi di supporto specialistico*” sottocategoria merceologica: “*Supporto specialistico GDPR (General Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officer)*”;

**considerata** la necessità di garantire all'Ente continuità della figura del DPO in quanto figura prevista obbligatoriamente dalla normativa vigente di settore e anche in considerazione della scadenza del precedente contratto stipulato per tali finalità;

**considerato** che nel Mepa trovano applicazione le norme stabilite dal D.lgs 82 del 2005 “*Codice dell'Amministrazione digitale*” in particolare al Capo II e Capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma digitale sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;

**considerata**, pertanto, l'opportunità di provvedere ad una trattativa diretta mediante affidamento Diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 sostituita dall'art. 581, comma 1 lett. a) sub 2.1 Legge 108 del 2021;

**considerato** che non risulta attiva nessuna convenzione CONSIP concernente il servizio di cui trattasi;

**considerato** che non risulta attiva nessuna convenzione da parte della Direzione Acquisti Regionali;

**considerato** che il giorno 17 gennaio 2023, l'Amministrazione ha attivato sul MEPA una Trattativa Diretta (di seguito riportata) con la **Studio Legale Adotti** per l'affidamento dell'incarico di “**RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 1, LETT. A DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) 679/2016 PER DISCO** con la richiesta, tra l'altro di applicare un ribasso sull'importo di € 36.000,00, oneri esclusi (importo così indicato con nota del 13 gennaio 2023 n. 334) per il periodo di 12 mesi decorrenti dalla stipula del contratto sul MEPA;

**preso atto** che lo Studio Legale Adotti, nell'ambito della Trattativa Diretta sopra indicata, ha presentato un'offerta pari ad € 36.000,00 (confermando l'importo posto a base di gara);

**considerato** che il RUP ritiene congruo il prezzo offerto dall'affidatario sulla base delle previsioni elencate nel Capitolato d'Oneri, in relazione alla specificità delle attività poste in essere dall'Ente anche per mezzo delle sue articolazioni territoriali ed in relazione alla spessa storica fino ad ora sostenuta dall'Amministrazione stessa;

**visto** l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: “*E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione*”;

**vista** la Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto: “*Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva*” che prevede espressamente che: “*che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici*”;

**visto** il par. 1.3 delle “**INDICAZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DEL D.L. N.76/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE N.126/2020 RECANTE “MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE”** redatta da ITACA sull'esenzione della presentazione della garanzia provvisoria e della dichiarazione d'impegno a costituire la garanzia definitiva che sul punto recita espressamente che: “*La ratio di semplificazione e accelerazione delle procedure sottesa alla norma di deroga, nello specifico finalizzata ad alleggerire gli oneri economici e amministrativi a carico degli operatori economici, assieme ad una sua lettura sistematica in combinato con la disposizione di cui all'art. 8 che prevede il dimezzamento dei termini di presentazione delle offerte, dovrebbe avvalorare*

*un'interpretazione estensiva, favorevole ad applicare l'esenzione altresì alla presentazione della dichiarazione d'impegno a costituire la garanzia definitiva*”;

**considerata** l'opportunità di non richiedere la garanzia definitiva per il miglioramento del prezzo effettuato in fase di trattativa diretta;

**visto** l'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: *“Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti”*;

**considerato** opportuno non procedere alla suddivisione in Lotti della gara in oggetto poiché un frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità ed efficiente realizzazione delle prestazioni che caratterizzano il servizio di cui si tratta;

**visto** il punto n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – *“Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”* che recita espressamente che: *“Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:*

a. *per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;*

b. *per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato ;*

c. *per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine)”*;

**visto** il **par. 4.2.4** delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012);*

**valutato** il modello formulario DGUE, la dichiarazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Legge 136/2010 e n. 217/2010, a cui si rinvia per relationem, trasmessa attraverso il sistema e-Procurement del Mepa in data 20 gennaio 2023 da parte della Soc. STUDIO LEGALE ADOTTI - ADOTTI & ASSOCIATI, attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e smi (che si conservano negli atti della procedura presso l'Ufficio Gare e Contratti);

**verificati** positivamente i requisiti generali della Soc. STUDIO LEGALE ADOTTI - ADOTTI & ASSOCIATI;

**verificati** positivamente il DURC Numero Protocollo 35453057 del 10/11/2022 con scadenza validità il 10/03/2023;

**effettuato** positivamente la verifica in ordine alla regolarità fiscale in data 16 gennaio 2023, richiesta n. 02300000112579 nei confronti della Soc. STUDIO LEGALE ADOTTI - ADOTTI & ASSOCIATI;

**effettuato** positivamente la verifica in ordine alle annotazioni sugli operatori economici dell'ANAC in data 16 gennaio 2023;

**ritenuto** di provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**tenuto conto** che le apposite dotazione sono previste al Cap. 61056 denominato *“Onorari e compensi per incarichi professionali esterni”* art. 1 PDCI 1.03.02.10.001 bilancio di previsione esercizio 2023, sufficientemente capiente;

**considerato** che il presente appalto non è stato inserito nell'aggiornamento del *“Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e elenco annuale 2022”* (art. 21 comma 1, del D.Lgs 50/16, ed art. 5 comma 4, del D.M. n.14/2018)”, approvato con Determinazione Direttoriale n. 357 del 17/02/2022 ed aggiornato con Delibera del Cda n. 44 del 30/11/2022, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00;

**REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 144 del 27/01/2023**

**visto** l'art.113, comma 5-bis del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: *“Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”*;

**visto** l'art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:

*“Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:*

- a) gli atti di pianificazione generale e/ o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;*
- b) i lavori in amministrazione diretta;*
- c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;*
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00”;*

**visto** l'art. 15 comma 1 lett. d) del regolamento sopra citato che prevede espressamente che:

*“L'Amministrazione indica le condizioni per l'attribuzione dell'incentivo:*

- a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;*
- b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- c) a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- d) in ogni caso, a termini dell'art. 113, comma 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.**
- e) previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione”;*

**visto** il **par. 10** delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 che recita testualmente che:

*“10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto. 10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:*

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;*
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;*
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);*
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;*
- e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento”;*

**visto** che il presente affidamento non ha un valore superiore ad € 500.000,00, né si rinvenivano ragioni di particolare complessità del medesimo (attestate dal RUP), che giustificano la Stazione appaltante a prenotare gli incentivi tecnici di cui all'art.113, comma 5-bis del Dlgs. 50/2016 e smi;

**visto** il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

**visi** gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati *“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”* e *“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”*;

**vista** la Delibera del C.d.A. n. 29 del 30/09/2021 avente ad oggetto *“Adozione del bilancio di previsione finanziario 2022–2024 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza – DiSCO; adozione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio”*;

**vista** la legge della Regione Lazio n. 20 del 30/12/2021 avente ad oggetto *“Legge di stabilità regionale 2022”*;

**vista** la legge della Regione Lazio n. 21 del 30/12/2021 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione finanziario 2022/2024*" con la quale è approvato, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);

**vista** la legge della Regione Lazio n. 21 del 27/12/2022 avente ad oggetto "*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie)*" con la quale si autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 2023 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2023;

**visto** il Paragrafo 8. "*Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*" dell'allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 ed in particolare il punto 8.6 relativo alla gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio;

**dato atto** che le spese di cui al presente atto possono essere impegnate al di fuori del limite dei dodicesimi di cui al Paragrafo 8 dell'allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 rientrando nella seguente tipologia di spesa, espressamente prevista dalla norma:

- - *spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;*

**dato atto** altresì che le spese di cui al presente atto sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;

**visto** lo Statuto dell'Ente;

**verificato** che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

**Tutto ciò premesso e considerato**

## D E T E R M I N A

1. **di ritenere** conforme alla normativa l'operato del RUP e di approvare la Trattativa Diretta sul MEPA n. 3394994 del 17 gennaio 2023 avente ad oggetto "*AFFIDAMENTO PER L'INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DI SEGUITO ANCHE SOLO DPO) AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 1, LETT. A DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) 679/2016 PER DISCO*" e il capitolato d'oneri allegato;
2. **di recepire** le risultanze del RUP e pertanto di affidare a seguito di Trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto semplificazioni), l'incarico di Responsabile per la Protezione dei Dati (di seguito anche solo DPO) ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016 per DiSCo alla Studio Legale Adotti, via F. Cecconi, 37 – 00044 FRASCATI (RM) Partita IVA n.6879051008;
3. **di prendere atto che** l'ammontare complessivo dell'appalto è di **€ 45.676,80**, IVA (22%) e CPA (4%) inclusi, per il periodo di 12 mesi decorrenti dalla stipula del contratto;
4. **che** l'appalto in oggetto sarà eseguito in conformità al Capitolato d'Oneri ed all'Offerta Economica proposta in sede di trattativa e che la prestazione sarà eseguita dall'Avv. Giulia Adotti;
5. **di dare atto che** i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero;
6. **di impegnare** la somma di **€41.870,40** oneri compresi sul capitolo di spesa 61056 avente per oggetto "*Onorari e compensi per incarichi professionali esterni*" Art. 1 PDCI 1.03.02.10.001 sul bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2023;

7. **di impegnare** la somma di € **3.806,40** oneri compresi sul capitolo di spesa 61056 avente per oggetto "Onorari e compensi per incarichi professionali esterni" Art. 1 PDCI 1.03.02.10.001 sul bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2024;
8. **di dare atto** che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 22/2013;
9. **di dare atto** che il **CIG** è **ZA03985C82**
10. **che** il Responsabile Unico del Procedimento è l'Avv. Federica Felci;
11. **che** ai sensi dell'art. 32 del D.Lg. n. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante potrà chiedere l'esecuzione anticipata del contratto nelle more del perfezionamento dello stesso;
12. **di procedere** alla stipulazione del contratto, generato automaticamente dal sistema di e- Procurement del MEPA;
13. **di dare atto**, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA**

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:  
**DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA** in data **24/01/2023**

---

#### **VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO**

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **25/01/2023**

---

#### **CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

#### **IMPEGNI**

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	61056	33	1	01	01	1	03	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	41.870,40

2023	61056	34	1	01	01	1	03	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.806,40
------	-------	----	---	----	----	---	----	----------------	---	----------

Esito istruttoria contabile:

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **25/01/2023**

---

### CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **25/01/2023**

---

### ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 163 del 23/01/2023, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **27/01/2023**